

PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI AI SENSI DEL D. LGS. 24/ 2023 "WHISTLEBLOWING"

In ottemperanza al d.lgs. 231/2001 e al d.lgs. 24/2023, l'Ente ha attivato un sistema di segnalazione delle violazioni e/o degli illeciti commessi in ambito aziendale.

Il sistema permette di effettuare segnalazioni collegandosi al seguente sito internet raggiungibile all'indirizzo <https://giuseppeprina.whistleb.online/>

CHI PUÒ SEGNALARE

La segnalazione può essere effettuata da chiunque, compresi dipendenti, soggetti terzi, ecc.

COSA SEGNALARE

Come precisato dalle Linee Guida Whistleblowing adottate da ANAC, la violazione segnalabile NON può consistere in una mera irregolarità anche relativa alla gestione del rapporto di lavoro.

La segnalazione deve riguardare illeciti rientranti nelle seguenti materie:

- violazioni delle disposizioni normative nazionali, compresi illeciti penali, civili, amministrativi o contabili, nonché di reati presupposto per l'applicazione del d.lgs. n. 231/2001 e/o del modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001 adottato dall'Ente;
- violazioni della normativa europea indicata nell'Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi);
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, che riguardano il mercato interno o che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

COME SEGNALARE

Per effettuare la segnalazione è sufficiente collegarsi alla piattaforma informatica tramite *link* pubblicato nella *home page* del sito internet aziendale per poi:

- leggere e spuntare le caselle di avvenuta lettura delle avvertenze, dei termini del servizio e dell'informativa sul trattamento dei dati personali;
- indicare il rapporto con l'Ente (es. dipendente...);
- compilare la segnalazione;
- identificarsi – riportando un metodo di contatto – oppure manifestare la volontà di restare anonimo.

Una volta effettuata la segnalazione, la stessa, con il supporto di facilitatore, come per legge, verrà presa in carico dall'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del d.lgs. 231/2001 (ODV 231) entro sette giorni. L'ODV 231 manterrà interlocuzioni con il segnalante attraverso la stessa piattaforma, qualora quest'ultimo conservi il numero di ticket accedendo all'area riservata o fornisca i propri dati di identificazione e contatto.

Alla segnalazione verrà dato riscontro entro tre mesi dall'avviso di ricevimento della segnalazione.

La segnalazione viene gestita nel rispetto dei principi di riservatezza e l'eventuale identità del segnalante non viene rivelata senza il suo consenso. I dati personali eventualmente presenti sono trattati nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali vigente e conservati per il periodo di tempo strettamente necessario per la gestione della segnalazione e, comunque, per non più di cinque anni.

La segnalazione può essere effettuata anche in via anonima. A tal fine, ad ulteriore tutela del segnalante, si raccomanda l'installazione e l'utilizzo del browser Tor, per poi collegarsi al link indicato nel disclaimer riportato all'inizio della pagina web dedicata alle segnalazioni.

Questo canale informatico si affianca – e non si sostituisce - ai normali canali di segnalazione all’Organismo di Vigilanza nominato.

TUTELA DEL SEGNALANTE

La Società tutela il segnalante da minacce, ritorsioni e/o discriminazioni, quali conseguenza della segnalazione effettuata. Nessuna responsabilità civile o penale o disciplinare può essere attribuita al segnalante - rispetto al contenuto della segnalazione - qualora, al momento della segnalazione, il segnalante abbia fondati motivi per ritenere che le informazioni trasmesse siano necessarie per far scoprire la violazione (senza, pertanto, finalità di gossip, fini vendicativi, opportunistici o scandalistici) e che le informazioni sulle violazioni siano veritiere e rientrino tra le categorie di violazioni segnalabili di cui sopra.

TUTELA DEL SEGNALATO

Durante l'attività di verifica e di accertamento di possibili condotte illecite e/o violazioni, i soggetti segnalati potrebbero essere coinvolti in questa attività, ma, in nessun caso, verrà avviato nei loro confronti un procedimento sanzionatorio direttamente collegato all'avvenuta segnalazione, in assenza di concreti riscontri riguardo al contenuto di essa. Ciò potrebbe avvenire eventualmente in base ad altre evidenze riscontrate e accertate a partire dalla segnalazione stessa.

Erba, 15.12.2023